

CGIL

GUIDE NORMATIVE
FISAC Gruppo IntesaSanpaolo

CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO

(permessi e aspettative)

A cura della nostra esperta Claudia Stoppato
Claudia è tua disposizione sul nostro sito per consulenze personalizzate

Edizione settembre 2016

Sommario

| | | |
|--------|---|----|
| 1 | PERMESSI..... | 3 |
| 1.1 | PERMESSI RETRIBUITI | 3 |
| 1.1.1 | Permesso contrattuale retribuito CCNL (PCR)..... | 3 |
| 1.1.2 | Congedo matrimoniale | 3 |
| 1.1.3 | Congedo straordinario nozze | 3 |
| 1.1.4 | Iscrizione al Fondo Sanitario del coniuge / coniuge di fatto..... | 4 |
| 1.1.5 | Permessi per controlli prenatali e per il corso di preparazione al parto | 4 |
| 1.1.6 | Permessi per nascita figli | 4 |
| 1.1.7 | Permessi assistenza figli affetti da DSA | 4 |
| 1.1.8 | Permessi per grave infermità di familiari..... | 4 |
| 1.1.9 | Permessi per gravi patologie | 5 |
| 1.1.10 | La Banca del Tempo..... | 5 |
| 1.1.11 | Permessi per visite mediche | 7 |
| 1.1.12 | Permessi per lutto..... | 7 |
| 1.1.13 | Permessi per trasloco | 7 |
| 1.1.14 | Permessi per donazione sangue o midollo osseo | 8 |
| 1.1.15 | Permessi per Protezione Civile | 8 |
| 1.1.16 | Permessi per Croce Rossa Italiana | 8 |
| 1.1.17 | Congedo per lavoratori mutilati o invalidi civili..... | 8 |
| 1.1.18 | Congedo per violenza di genere..... | 9 |
| 1.2 | PERMESSI NON RETRIBUITI..... | 9 |
| 1.2.1 | Permessi non retribuiti (motivi personali o assistenza figli/familiari malati)..... | 9 |
| 1.2.2 | Permessi per Giudice popolare | 10 |
| 1.2.3 | Permessi per testimonianze in Tribunale | 10 |
| 1.2.4 | Permessi per cure termali..... | 10 |
| 1.3 | PERMESSI PER MATERIE SPECIFICHE | 10 |
| 1.3.1 | Maternità, paternità, adozione..... | 10 |
| 1.3.2 | Studio | 10 |
| 1.3.3 | Handicap | 11 |
| 1.3.4 | Seggi Elettorali e Cariche Pubbliche | 11 |
| 2 | ASPETTATIVE..... | 12 |
| 2.1 | ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI | 12 |
| 2.2 | CONGEDO IN CASO DI GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA | 12 |
| 2.3 | ALTRE ASPETTATIVE PER MATERIE SPECIFICHE..... | 13 |
| 2.3.1 | Aspettativa per maternità | 13 |
| 2.3.2 | Aspettativa per studio..... | 13 |
| 2.3.3 | Aspettativa per malattia..... | 13 |
| 2.3.4 | Aspettativa per tossicodipendenti..... | 13 |
| 3 | TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASPETTATIVE NON RETRIBUITE | 14 |
| 3.1 | RISCATTO E PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.. | 14 |
| 4 | GIORNATE DI SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA | 15 |

1 PERMESSI

In questa prima parte della guida tratteremo i permessi, suddivisi tra permessi retribuiti e permessi non retribuiti.

In coda ad ogni paragrafo, abbiamo inserito il relativo modulo di richiesta.

1.1 PERMESSI RETRIBUITI

1.1.1 Permesso contrattuale retribuito CCNL (PCR)

Al personale appartenente alle Aree Professionali spetta, nel corso di ogni anno solare, una giornata di riduzione orario di 7 ore e 30 minuti sotto forma di permesso retribuito (8 ore per il personale con Contratto Complementare CCNL del Credito).

[Click qui per consultare la Guida sulle Ferie, ex festività, festività civili cadenti di domenica e permesso frazionato \(PCR\)](#)

1.1.2 Congedo matrimoniale¹

In occasione del matrimonio, il dipendente ha diritto ad un congedo retribuito di 15 giorni di calendario consecutivi, non computabili come ferie, a fronte della presentazione della certificazione rilasciata dall'autorità officiante.

Il giorno in cui si celebra il matrimonio è compreso nel periodo di fruizione del congedo matrimoniale in modo da costituire esso stesso o il primo o uno dei successivi giorni di congedo. Nel caso la celebrazione cada in giornata festiva o non lavorativa, ove il congedo sia fruito dalla celebrazione, lo stesso decorrerà dal 1° giorno lavorativo successivo.

Per fruire del congedo bisogna presentare la richiesta scritta con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di fruizione desiderata.

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

1.1.3 Congedo straordinario nozze²

Grazie all'Accordo di Gruppo del 24/07/2014, la licenza matrimoniale verrà concessa anche alle coppie omosessuali (più correttamente GLBT³) che contraggono matrimonio all'estero, alle coppie eterosessuali che contraggono matrimonio con rito civile, cattolico o acattolico (da parte delle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo stato italiano⁴), senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano, a condizione che dopo il matrimonio vi sia la convivenza (risultante da stato di famiglia).

Ricordiamo che il congedo è riconosciuto a condizione che i coniugi siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato italiano per poter contrarre il matrimonio (maggiore età, capacità di intendere e di volere, libertà di stato).

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

¹ R.D.L. n. 1334/37 – Art. 57 CCNL 19/01/2012.

² Accordo di Gruppo del 24/07/2014.

³ Gay, lesbiche, bisessuali e transgender.

⁴ Valdese, Chiese Avventiste, Assemblee di Dio, Ebraica, Evangelica Battista, Evangelica Luterana, Santi degli Ultimi Giorni, Ortodossa, Apostolica, Buddista, Induista.

1.1.4 Iscrizione al Fondo Sanitario del coniuge / coniuge di fatto

Ricordiamo che può essere iscritto al Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo, sia il coniuge, che il coniuge di fatto (comprese le unioni omosessuali). Le richieste di iscrizione del coniuge devono pervenire entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui:

- il matrimonio è contratto;
- il coniuge di fatto è inserito nello stato di famiglia.

Attenzione: le richieste pervenute oltre il termine del 4° mese successivo all'evento sono accolte con il pagamento della contribuzione dal mese in cui si è verificato l'evento e con decorrenza delle prestazioni a favore del familiare in questione trascorso un intero anno dalla data della richiesta di iscrizione.

[Per tutte le questioni relative al Fondo Sanitario click qui](#)

1.1.5 Permessi per controlli prenatali e per il corso di preparazione al parto⁵

La lavoratrice in stato di gravidanza può usufruire di permessi retribuiti per esami prenatali e per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche o convenzionate.

[Click qui per il modulo Controlli Prenatali](#)

[Click qui per il modulo Corso di preparazione al Parto](#)

1.1.6 Permessi per nascita figli⁶

Oltre alle giornate di congedo di paternità previsto dalla legge, al lavoratore padre sono riconosciuti a richiesta 2 giorni di permesso retribuito, elevati a 3 giorni in caso di parto gemellare e a 4 giorni in caso di parto plurigemellare.

[Click qui per consultare la Guida sulla Maternità, paternità e adozione](#)

1.1.7 Permessi assistenza figli affetti da DSA⁷

Il personale può richiedere permessi retribuiti nel limite di 5 giornate annue per figli affetti da DSA (disturbi specifici dell'apprendimento).

[Click qui per consultare la Guida sulla Maternità, paternità e adozione](#)

1.1.8 Permessi per grave infermità di familiari⁸

Il personale ha diritto ad ottenere 3 giorni all'anno di permesso retribuito in caso di documentata grave infermità, da fruire entro 7 giorni dalla data dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici, del:

- Coniuge, anche legalmente separato;
- Parente entro il 2° grado anche non convivente;
- Soggetto componente la famiglia anagrafica (cioè che risulti iscritto presso l'anagrafe del proprio comune di residenza nello stato di famiglia), anche in caso di unioni omosessuali.

E' possibile anche concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di

⁵ [Per gli approfondimenti rimandiamo alla Guida Maternità, paternità e adozione \(Click qui\).](#)

⁶ Contratto di secondo livello di Gruppo (Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

⁷ CCNL 31/3/2015 e Contratto di secondo livello di Gruppo (Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

⁸ Art. 4, L. n. 53/00 – Art. 1, DPCM n. 278/00.

espletamento della prestazione lavorativa, che consistono in una riduzione dell'orario di lavoro non inferiore complessivamente ai giorni che vengono sostituiti.

La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

1.1.9 Permessi per gravi patologie⁹

Il Contratto di secondo livello di Gruppo prevede in via sperimentale per il 2016-2017 permessi orari per visite mediche/trattamenti sanitari per il personale affetto da TBC e da gravi patologie, individuate in base a quanto stabilito per il Fondo Sanitario Integrativo (Grandi Eventi Patologici: neoplasie maligne, inclusa la leucemia, pancreatite acuta, anemia aplastica, encefalite acuta, para e tetraplegia, sclerosi multipla, AIDS, distrofia muscolare, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, SLA, psicosi, fibrosi cistica, nonché infarto del miocardio, ictus cerebrale e terapia intensiva/rianimazione se hanno prodotto invalidità superiore al 70%).

La fruizione è consentita nel limite di 12 giorni all'anno, senza alcuna necessità della completa fruizione di ferie, ex-festività o banca delle ore.

Per fruire del permesso il dipendente dovrà presentare la documentazione medica rilasciata dal medico specialista del S.S.N. (o con questo convenzionato), attestante la grave patologia. La documentazione sarà considerata valida per il periodo di tempo corrispondente alla durata dell'evento/patologia certificata, con un massimo di 2 anni. Al momento della richiesta della fruizione dei permessi, il dipendente dovrà autocertificare la correlazione tra la visita medica e la patologia in precedenza certificata e al rientro in servizio consegnare al proprio Responsabile la documentazione, rilasciata dalla struttura sanitaria, che attesta l'effettuazione della visita e la durata della stessa.

Nello specifico, per fruire del permesso il dipendente deve:

- Trasmettere la documentazione attestante la patologia e la richiesta di autorizzazione via e-mail, in formato elettronico, alla casella di posta ammtime@intesasnpaolo.com, inserendo come oggetto "permesso gravi eventi patologici";
- Presentare al Responsabile la richiesta scritta.

La fruizione dei permessi per gravi patologie non concorre al prolungamento del periodo necessario al consolidamento delle indennità previste dall'Accordo sui Ruoli e Figure professionali del 7 ottobre 2015.

1.1.10 La Banca del Tempo¹⁰

Con la firma del Contratto di secondo livello di Gruppo è stata istituita una "Banca del Tempo" dotata di un monte ore annuale di assenza retribuita, finanziata dall'Azienda, a cui possono attingere le persone che, per gravi ragioni personali e/o familiari, necessitano di permessi retribuiti in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti.

A decorrere dal 1° gennaio dei due anni di sperimentazione (2016 e 2017), la "Banca del Tempo" verrà così alimentata:

- da parte dell'Azienda con una dotazione che per l'anno 2016 viene fissata in 50.000 ore da incrementare in misura pari alle eventuali donazioni dei colleghi, fino ad un massimo di 100.000 ore complessive;

⁹Contratto di secondo livello di Gruppo (Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

¹⁰ Contratto di secondo livello di Gruppo (Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione tempi di vita e lavoro).

- da parte dei dipendenti che volontariamente aderiranno all'iniziativa attraverso la donazione di: ferie maturate nell'anno di competenza (eccedenti rispetto ai 20 giorni di legge), permessi ex festività, PCR o banca ore.

Potranno fruire di questi permessi retribuiti tutti i dipendenti che:

- a) siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;
- b) siano destinatari di permessi L. n. 104/92 per figli e/o coniuge;
- c) siano destinatari della provvidenza economica per familiari portatori di handicap (compreso il coniuge di fatto, anche unioni omosessuali);
- d) abbiano grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali che esauriscano ogni altra causale di assenza a disposizione (in questo caso, la richiesta dovrà essere adeguatamente documentata in modo da consentire la verifica dei requisiti e delle motivazioni necessarie all'accoglimento).

Possono inoltre farlo i colleghi:

- e) con certificazione ex art. 3, comma 1, L. 104/92 per sé;
- f) titolari dei benefici per l'assistenza dei familiari e affini entro il 2° grado ex art. 3, comma 3, L. 104/92;
- g) per assenze legate a disagi comportamentali di figli minorenni, quali ad esempio tossicodipendenza, bulimia, anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
- h) per assenze legate ad assistenza figli con handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92.

La concessione dei permessi della "Banca del Tempo" è subordinata al totale esaurimento di eventuali ferie arretrate relative ad anni precedenti. In qualunque caso dovrà essere garantito entro l'anno di competenza la completa fruizione delle ferie, delle ex festività, nonché dei residui banca ore scadenti nell'anno.

Le richieste saranno valutate a livello accentrato e saranno soddisfatte in ordine temporale di pervenimento, fermo restando il tetto massimo annuo pro-capite di utilizzo pari a 15 giornate.

Per i colleghi destinatari delle previsioni della Legge 104/92 in stato di gravità, per se stessi e/o per figli/coniuge, nonché destinatari della provvidenza economica per familiari portatori di handicap è possibile richiedere fino ad un massimo di 5 giorni per trimestre.

In questi casi, la fruizione dei permessi "Banca del tempo" è possibile previo:

- il completo utilizzo dei permessi mensili previsti dalla L. 104 (ove spettanti);
- l'utilizzo dei permessi aziendali e/o di legge eventualmente richiedibili.

Per tutti i colleghi che abbiano necessità di assentarsi per eventi urgenti/eccezionali che esauriscano ogni altro permesso spettante è possibile richiedere da subito fino ad un massimo di 15 giorni. La richiesta deve essere opportunamente motivata allegando anche la documentazione a supporto, compreso il modulo di privacy disponibile all'interno della pagina della richiesta.

In questi casi, la concessione di questi permessi è subordinata (oltre che alla fruizione delle ferie arretrate degli anni precedenti) all'analisi/valutazione della documentazione prodotta.

La fruizione dei permessi della Banca del Tempo potrà avvenire a giornata intera, a mezza giornata o ad ore (con utilizzo minimo di un'ora e le frazioni eccedenti non inferiori ai 15 minuti).

A fronte di specifica dotazione da parte del Gruppo, la Banca del Tempo potrà essere utilizzata anche a copertura di permessi retribuiti per svolgere attività di volontariato su specifici progetti/iniziative con finalità sociali rivolti all'esterno del Gruppo, anche promossi da enti esterni, selezionati per il tramite della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e/o Banca Prossima.

A fronte di specifica dotazione da parte del Gruppo, la Banca del Tempo potrà essere utilizzata anche a copertura di permessi retribuiti per svolgere attività di volontariato su specifici progetti/iniziative con finalità sociali rivolti all'esterno del Gruppo, anche promossi da enti esterni, selezionati per il tramite della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e/o Banca Prossima. Per dare il

proprio contributo partecipando ad una delle iniziative mensilmente pubblicate sulla Intranet aziendale, occorre compilare [l'apposito modulo](#) ed inviarlo a volontariato@intesasanpaolo.com. Occorre poi accedere alla Intranet Persona - Contratto collettivo di secondo livello - Accordo conciliazione - Applicazione dell'accordo - Banca del Tempo - Volontariato - Aderisci e compilare tutti i singoli campi.

I volontari da indirizzare alle varie iniziative saranno individuati fra tutti i colleghi che si proporranno.

La fruizione dei permessi "Banca del Tempo" non concorre al prolungamento del periodo necessario al consolidamento delle indennità previste dall'Accordo sui Ruoli e Figure professionali del 7 ottobre 2015.

Alcuni dettagli di natura tecnica:

- dal 31 marzo, è attiva la procedura per effettuare le donazioni da parte dei colleghi di ferie, ex festività, PCR e Banca Ore utilizzando l'applicativo Intesap – Donazioni Banca del Tempo.
- dal 2 maggio, è attiva la procedura per richiedere l'utilizzo dei permessi retribuiti. Per accedere alla procedura tramite Intranet aziendale, seguire i seguenti passaggi: Intranet – Persona – Contratto collettivo di 2° livello – Accordo conciliazione – Applicazioni dell'Accordo – Banca del Tempo – Richieste di tempo.

1.1.11 Permessi per visite mediche

Al personale, con esclusione dei Dirigenti, che abbia superato il periodo di prova ed abbia già esaurito le ferie relative all'anno in corso e agli anni precedenti, i permessi ex festività e, se appartenente alle Aree professionali, l'eventuale credito di banca delle ore spettante, sono concessi permessi orari retribuiti per visite mediche specialistiche non effettuabili al di fuori dell'orario di lavoro e comprovate da idonea certificazione che attesta l'effettuazione della visita e la durata della stessa.

1.1.12 Permessi per lutto¹¹

Il personale ha diritto a 3 giorni per **morte di parente stretto** (coniuge anche legalmente separato, figli, genitori, fratelli, nipoti "ex filio", nonni); ogni soggetto componente la famiglia anagrafica (cioè che risulti iscritto presso l'anagrafe del proprio comune di residenza nello stato di famiglia), anche in caso di unioni omosessuali; parenti e affini purché conviventi.

Questi giorni di permesso possono essere fruiti entro sette giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l'evento.

I permessi sono ripetibili nel corso dell'anno.

Per il permesso per lutto, è necessario presentare al Responsabile della Unità organizzativa la certificazione dell'evento.

[Click qui per lo schema dei gradi di parentela](#)

1.1.13 Permessi per trasloco¹²

¹¹ Contratto di secondo livello di Gruppo (Protocollo 19 ottobre 2012 e Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

¹² Contratto di secondo livello di Gruppo (Protocollo 19 ottobre 2012 e Accordo del 7/10/2015 in materia di

Il personale ha diritto a 1 giorno per **trasloco**¹³.

In caso di trasferimenti disposti d'ufficio che comportino l'effettuazione di trasloco, i giorni di permesso sono 2 o 3 se la distanza è rispettivamente inferiore o superiore a 300 Km.

[click qui per il modulo di richiesta](#)

1.1.14 Permessi per donazione sangue o midollo osseo

In caso di donazione del sangue, si ha diritto ad un permesso retribuito per l'intera giornata in cui si effettua la donazione.

In occasione della donazione di midollo osseo, il personale ha diritto a permessi retribuiti per il periodo necessario al prelievo per l'individuazione dei dati genetici, al prelievo per l'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto e all'accertamento di idoneità della donazione. Il donatore ha inoltre diritto all'astensione dal lavoro per l'intera giornata in cui effettua la donazione e per le giornate successive di degenza.

1.1.15 Permessi per Protezione Civile¹⁴

Al personale appartenente ad associazioni di volontariato di protezione civile è riconosciuto un permesso retribuito:

- Per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all'anno per attività di soccorso e assistenza in occasione di catastrofi naturali o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- Per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni all'anno nel caso di attività di soccorso e assistenza in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
- Per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni all'anno per attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica.

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

1.1.16 Permessi per Croce Rossa Italiana¹⁵

- Il dipendente eletto all'interno degli organi della Croce Rossa Italiana (Presidente nazionale o Vice Presidente nazionale, componente dell'Assemblea nazionale, Presidente o Vice Presidente del Comitato regionale, componente dell'Assemblea regionale) ha diritto ad un permesso retribuito per l'intera giornata di convocazione dell'organo di appartenenza;
- Al dipendente eletto all'interno degli organi della C.R.I. (componente del Consiglio direttivo nazionale, componente del Consiglio direttivo regionale, componente dei Consigli esecutivi, componente delle Commissioni formalmente istituite) è riconosciuto un permesso retribuito per partecipare alle riunioni dell'organo di cui fa parte.

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

1.1.17 Congedo per lavoratori mutilati o invalidi civili¹⁶

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

¹³ Dovrà essere documentato (fattura del trasloco, ovvero comunicazione all'Azienda di cambio di residenza e/o domicilio).

¹⁴ Art. 9 D.P.R. n. 194/01.

¹⁵ Del. Com. Centr. C.R.I. 289 del 24/11/2007.

Al personale mutilato o invalido civile con una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50% è riconosciuto, a richiesta, un congedo straordinario retribuito, non superiore a 30 giorni all'anno, fruibile in via continuativa o frazionata, per cure connesse alla propria infermità invalidante riconosciuta. Insieme alla richiesta occorre presentare l'autorizzazione alle cure mediche rilasciata dal medico ASL competente.

Grazie al Contratto di secondo livello di Gruppo, a titolo sperimentale per il biennio 2016-2017, questi permessi possono essere fruiti a mezza giornata, con le medesime modalità oggi previste per la fruizione delle ferie¹⁷.

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

1.1.18 Congedo per violenza di genere¹⁸

Le donne vittime di violenza di genere possono chiedere un congedo dal lavoro di tre mesi, con diritto all'intera retribuzione, per partecipare a specifici corsi di sostegno. Il congedo è collegato all'inserimento nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

Il congedo dura per l'intero svolgimento del percorso di protezione, fino ad un massimo di tre mesi. Durante il periodo in cui la lavoratrice è in congedo percepisce l'intera retribuzione e matura integralmente anzianità, ferie, tredicesima mensilità, TFR.

Alla lavoratrice dipendente in congedo spetta inoltre la contribuzione figurativa.

Il periodo di tre mesi non deve essere necessariamente continuativo: può essere utilizzato su base oraria oppure giornaliera, distribuito nell'arco temporale di tre anni.

Per fruire del congedo occorre:

- dare un preavviso al datore di lavoro di almeno 7 giorni;
- comunicare la data di inizio e la data di fine del congedo;
- consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione;
- presentare domanda alla Struttura territoriale Inps utilizzando il modulo SR165¹⁹.

1.2 PERMESSI NON RETRIBUITI

1.2.1 Permessi non retribuiti (motivi personali o assistenza figli/familiari malati)²⁰

Il personale può richiedere:

- 5 giorni di permesso non retribuito all'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, **per motivi di carattere personale o familiare**. [Click qui per il modulo di richiesta](#).
- Ulteriori 5 giorni annui di permesso non retribuito **per assistenza figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, in caso di malattia comprovata da idonea certificazione medica**, in

¹⁶ Art. 7 D. Lgs. 119/2011.

¹⁷ Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

¹⁸ D.L. 80/2015.

¹⁹ La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, deve essere presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito Internet dell'Istituto al seguente percorso: www.inps.it – modulistica – ricerca modulo SR165.

²⁰ Contratto di secondo livello di Gruppo (Protocollo 19 ottobre 2012 e Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

aggiunta ai 5 giorni previsti dalla legge²¹.

Questi 5 giorni di permesso non retribuito aziendale sono riconosciuti anche per l'assistenza di familiari malati: coniuge o convivente (comprese le coppie omosessuali), figli con più di 8 anni di età, genitori, fratelli, nipoti "ex filio", o ogni altro parente purché convivente. Il requisito della convivenza deve essere certificato con la presentazione dello stato di famiglia.

I giorni di permesso non retribuito per assistenza figli e familiari malati sono svincolati dalle esigenze di servizio e non sono collegabili a ferie nel periodo giugno-settembre e dal 15 dicembre al 15 gennaio. Queste modalità si applicano anche ai 5 giorni di permesso non retribuito del primo punto, qualora l'assenza sia comprovata da idonea certificazione medica.

[Click qui per il modulo di richiesta.](#)

1.2.2 Permessi per Giudice popolare

Il dipendente chiamato ad esercitare funzioni di Giudice popolare ha diritto a fruire di permessi non retribuiti per il tempo strettamente necessario all'espletamento del proprio mandato²².

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

1.2.3 Permessi per testimonianze in Tribunale

Sono previsti permessi non retribuiti in misura sufficiente a presenziare in qualità di testimone a udienze in Tribunale. A questo proposito ricordiamo che la testimonianza costituisce un dovere previsto dai codici di procedura, a cui la persona non può sottrarsi.

1.2.4 Permessi per cure termali²³

Sono previsti permessi non retribuiti per i trattamenti termali tempestivi e determinanti per la cura di affezioni o stati patologici, motivatamente prescritti da un medico specialista dell'ASL.

1.3 PERMESSI PER MATERIE SPECIFICHE

1.3.1 Maternità, paternità, adozione

La madre e il padre hanno diritto a vari permessi e aspettative. Per le varie tipologie si rimanda alla Guida normativa Maternità, paternità e adozione ([Click qui](#)).

1.3.2 Studio

Il lavoratore ha diritto ad usufruire di vari permessi e aspettative per motivi di studio. Per le varie

²¹ Per gli approfondimenti rimandiamo alla Guida Maternità, paternità e adozione ([Click qui](#)).

²² Art. 11 Legge n. 287/51 e Art. 31 Legge n. 300/70.

²³ La circolare Inps 127 del 15/6/1998 ha chiarito che solo nel caso in cui il contratto collettivo preveda la fruizione di ferie collettive obbligatoriamente in determinati periodi (per cui vi è l'impossibilità di fruire di ferie in altri periodi per effettuare le cure), vengono concessi permessi retribuiti.

tipologie si rimanda alla Guida lavoratori studenti ([Click qui](#)).

1.3.3 Handicap

I lavoratori portatori di handicap o con familiari portatori di handicap hanno diritto a vari permessi e congedi. Per le varie tipologie si rimanda alla Guida normativa Handicap e legge 104 ([Click qui](#)).

1.3.4 Seggi Elettorali e Cariche Pubbliche

I componenti dei seggi elettorali, i candidati, gli eletti e i nominati a cariche pubbliche hanno diritto a vari permessi e aspettative. Per le varie tipologie si rimanda alla Guida normativa Permessi elettorali e Cariche pubbliche ([Click qui](#)).

2 ASPETTATIVE

In questa seconda parte della guida tratteremo le aspettative non retribuite, suddivise per fattispecie di causale di richiesta.

In coda ad ogni paragrafo, abbiamo inserito il relativo modulo di richiesta.

Tutte le aspettative non retribuite non vengono considerate ai fini dell'anzianità di servizio e non danno diritto all'accredito della contribuzione figurativa ai fini della pensione. Abbiamo quindi predisposto un paragrafo apposito (vedi il paragrafo 3) che tratta dei riflessi delle aspettative non retribuite sul trattamento economico e della possibilità individuale di riscatto / versamento volontario dei contributi.

2.1 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

Il personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, può ottenere per motivi personali e/o familiari o per attività di volontariato (Legge n. 266/91) un periodo di aspettativa non retribuita fino a un massimo di un anno²⁴, frazionabile in più periodi non inferiori a 5 giorni²⁵.

L'Azienda, per ragioni organizzative e produttive, potrà negare il periodo di aspettativa richiesto, rinviare la medesima ad un periodo successivo, ovvero concedere parzialmente quanto richiesto.

La richiesta, motivata ed eventualmente corredata da opportuna documentazione, va inoltrata con almeno 10 giorni di preavviso²⁶, tramite il Responsabile della filiale/struttura centrale, all'Ufficio Risorse Umane di competenza.

Il personale in aspettativa ha diritto a rientrare al lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.

Per il biennio 2016-2017, in caso di aspettativa non retribuita per esigenze familiari o personali di almeno 3 mesi interi, il collega potrà richiedere una somma di denaro pari al 35% della retribuzione corrispondente al periodo di assenza, mediante la sottoscrizione di apposito prodotto di finanziamento, con restituzione al momento del rientro in servizio. La condizione di tasso applicata a questo prodotto finanziario sarà maggiormente agevolata qualora l'aspettativa oggetto della richiesta, opportunamente documentata dal collega, si riferisca nello specifico all'assistenza dei figli e dei familiari affetti da patologie che comportino la necessità di assistenza in via continuativa.

[Click qui per il modulo di richiesta.](#)

2.2 CONGEDO IN CASO DI GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA

Per i casi previsti dalla legge²⁷, il personale ha diritto ad ottenere un'aspettativa non retribuita fino a 2 anni (continuativi o frazionati) nell'arco dell'intera vita lavorativa in caso di gravi motivi relativi alla situazione:

- Al dipendente, esclusa la malattia,
- Alla propria famiglia anagrafica,
- Ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo degli alimenti, anche se non conviventi, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile²⁸,

²⁴ CCNL, art. 57.

²⁵ È una disposizione aziendale.

²⁶ È una disposizione aziendale.

²⁷ D.M. 278 del 21/7/00.

²⁸ Coniuge; figli legittimi, naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle.

- Ai portatori di handicap, parenti o affini²⁹ entro il 3° grado, anche se non conviventi.

I gravi motivi sono:

- necessità familiari a seguito della morte di uno dei familiari di cui sopra;
- necessità della presenza e dell'impegno per la cura o l'assistenza dei familiari di cui sopra;
- situazioni di grave disagio personale, esclusa la malattia, nelle quali incorra il dipendente;
- situazioni derivanti da una patologia acuta e cronica dei familiari, che comportano la perdita permanente o temporanea dell'autonomia funzionale (quali le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche).

L'Azienda è tenuta entro 10 giorni dalla richiesta del congedo a esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo, la concessione parziale del congedo devono essere motivate da ragioni organizzative e produttive dell'Azienda.

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

2.3 ALTRE ASPETTATIVE PER MATERIE SPECIFICHE

2.3.1 Aspettativa per maternità

In aggiunta a quanto previsto dalla legge, sia la madre che il padre possono ottenere un periodo di aspettativa aziendale non retribuita di 3 mesi, aumentati in caso di parto gemellare o plurigemellare, fino al compimento del 6° anno del figlio/a ovvero di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Per i dettagli si rimanda alla Guida normativa Maternità e paternità ([Click qui](#)).

2.3.2 Aspettativa per studio

Il lavoratore studente può richiedere un periodo di aspettativa per studio.

Per i dettagli si rimanda alla Guida normativa Lavoratori Studenti ([Click qui](#)).

2.3.3 Aspettativa per malattia

Il lavoratore che abbia superato il periodo di comporta può richiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita. Per i dettagli si rimanda alla Guida normativa Malattia ([Click qui](#)).

2.3.4 Aspettativa per tossicodipendenti

Il lavoratore tossicodipendente o familiare di tossicodipendente ha diritto ad un'aspettativa per accedere a programmi di cura. Per i dettagli si rimanda alla Guida normativa Malattia ([Click qui](#)).

²⁹ I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è compreso (es: madre e figlia: 1° grado, nonno e nipote: 2° grado), tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il 1° grado non c'è (i fratelli sono di 2° grado, i nipoti ex fratre di 3°). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo.

3 TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASPETTATIVE NON RETRIBUITE

Le aspettative non retribuite comportano la perdita del trattamento economico.

Il trattamento economico è sospeso a partire dalla giornata in cui è interrotto il servizio per riprendere nella giornata del rientro.

La trattenuta è effettuata per l'intero periodo dell'aspettativa, incluse le giornate non lavorative comprese nello spazio di tempo in questione, in quanto lo stipendio mensile è calcolato su 30 giorni. Occorre perciò valutare bene l'impatto economico delle trattenute e magari, se si tratta di un periodo particolarmente denso di festività, far precedere il periodo richiesto da giorni di ferie collocati tra le festività.

L'aspettativa riduce, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, la 13^a mensilità, il premio aziendale di produttività, il salario incentivante, il periodo di ferie spettante, la riduzione di orario riversata in banca delle ore e i permessi frazionati. Vengono perse, altresì, le giornate di permesso ex festività soppresse che coincidano con il periodo di aspettativa.

L'aspettativa comporta la riduzione dell'anzianità, anche ai fini pensionistici. Ai fini previdenziali, tuttavia, il lavoratore o la lavoratrice hanno la possibilità di riscattare il periodo o di versare i contributi volontari.

3.1 RISCATTO E PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

La domanda di versamenti volontari va inoltrata all'inizio dell'aspettativa, e comunque non oltre sei mesi, alla sede INPS competente o tramite Patronato sindacale INCA/CGIL³⁰; il costo dei versamenti volontari è pari al 32,87% della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane anche non consecutive.

La domanda di riscatto può essere fatta invece in qualsiasi momento. Si perfeziona con il pagamento di un importo, cosiddetta "riserva matematica", corrispondente agli oneri che l'Inps assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.

Il riscatto è possibile per i periodi di assenza non retribuita, previsti dai contratti a vario titolo, effettuati a partire dal 1/1/1997.

Il Decreto Interministeriale del 31/8/2007 ha permesso di riscattare i periodi di congedo per gravi motivi di famiglia antecedenti il 31/12/1996: in questo caso la domanda di riscatto deve essere accompagnata dalla documentazione di data certa che comprovi i gravi motivi di famiglia, come ad esempio cartella clinica di ricovero ospedaliero di familiare, ecc.

Per la domanda di riscatto occorre richiedere all'Amministrazione del Personale una dichiarazione dei periodi di aspettativa non retribuita e poi presentare richiesta alla sede INPS competente o tramite Patronato sindacale INCA/CGIL.

³⁰ L'indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito www.inca.it

4 GIORNATE DI SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Per il 2016 e 2017 i colleghi hanno la possibilità di inserire nel Piano Ferie fino a 15 giornate di sospensione volontaria dell'attività lavorativa retribuite al 35%.

[Click qui per l'apposita Guida](#)